



DM n. 707009 del 29 dicembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023



INDICE:

1. Premessa	3
2. Beneficiari	3
3. Presentazione della domanda	4
4. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi	5
5. Controlli di ammissibilità	8
6. Verifiche su eventuali doppi indennizzi	9
7. Pagamento anticipato	9
8. Riduzioni e sanzioni	9
9. Liquidazione degli aiuti	10
10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia	10

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023, in continuità con quanto già previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168 del 28 luglio 2022 e dal Decreto ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023, l'ulteriore estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina africana (PSA), **nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023**.

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 7211 del 26 gennaio 2024 definisce le modalità di attuazione del Decreto sopra citato e dettaglia i documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo, le regole comuni per la verifica dell'ammissibilità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Le presenti disposizioni dettano le modalità di presentazione e le procedure per la gestione delle domande di aiuto per gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale n. 707009/2023, riferiti ai soggetti che presentano domanda all'AGREA quale organismo pagatore competente. Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA:

<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search> selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

Come disposto all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 707009 del 29 dicembre 2023, l'Allegato I Bis e la Tabella A Bis del DM n. 534026 del 29 settembre 2023 sono integrati con **l'Allegato I Ter e dalla Tabella A Ter, i cui criteri e coefficienti di indennizzo si applicano solamente nel caso di aziende che hanno subito il danno a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 30 novembre 2023**. Inoltre, lo stesso articolo, al secondo comma dispone che per quanto non contemplato e disposto nel DM n. n. 707009 del 29 dicembre 2023 si rimanda a quanto già previsto dal DM n. 534026 del 29 settembre 2023.

2. Beneficiari

L'articolo 2 del D.M. n. 534026 del 29 settembre 2023, stabilisce che le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

1 - allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana", di cui all'elenco Allegato I ter del DM 707009/2023 a partire dal 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023;

2 - macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023 come da Regolamenti indicati nell'Allegato I ter;
- A partire dal 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'Allegato I ter del DM 707009/2023;
- Gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2023, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano;

2 - I soggetti ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe

- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 2 del DM n. 534026/2023 con residenza (per le ditte individuali) o sede legale (per le Società) in regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato e, come detto, in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per prevenire, eradicare e contenere l'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 1 agosto 2023 al 30 novembre 2023.

Le domande di aiuto, con indicati tutti gli elementi previsti dal DM, dovranno essere presentate presso l'AGREA, entro la data stabilita dalla Circolare di AGEA coordinamento fissata al 15 marzo 2024.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema informativo AGREA (SIAG) è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con Agrea. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo
- b) i singoli beneficiari (utenti internet) - limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SIAG con le modalità elencate nell'apposita [sezione](#) del sito di AGREA ([Accesso a Sop e a Siag per l'utente internet — Agenzia regionale per le — erogazioni in agricoltura \(regione.emilia-romagna.it\)](#)).

a) *Presentazione SIAG tramite il CAA*

la domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con AGREA da parte di produttori che rilasciano allo stesso apposito mandato.

In tal caso la domanda è compilata, presentata e protocollata su SIAG dal CAA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede a identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SIAG.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

b) *presentazione della domanda SIAG da parte degli utenti internet*

Gli utenti che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con Agrea possono presentare la domanda in modalità elettronica con protocollazione della domanda, firmata digitalmente, sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati.

L'utente internet deve disporre di un certificato di firma digitale;

Una volta effettuata la compilazione della domanda su SIAG il beneficiario dovrà:

- presentare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico;

- firmare digitalmente il documento (la stampa della domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente in modalità CADES (acquisirà il formato .p7m) o PADES e dovrà essere nuovamente caricato su SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. La data di protocollazione sarà quella considerata ai fini della presentazione.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà possibile correggere le domande, fatto salvo che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi o la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso sarà inviata alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

La domanda e le dichiarazioni che dimostrino il danno, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

4. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

L'articolo 3, paragrafo 1 del D.M n. 534026/2023 indica che il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (*Blocco movimentazione*);
- e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
- f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- g) stima dei danni causati dal mancato export.

1 - I sostegni per le imprese che non svolgono produzione primaria sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfaitariamente, utilizzando la formula riportata nella Tabella A-ter del D.M n. 707009/2023. Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. In particolare:

- a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti al più recente periodo "indenne dalla malattia" (1 agosto 2021 – 30 novembre 2021) nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A ter del DM 707009/2023;
- b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione", rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A ter del DM 707009/2023.

Alle attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi nei limiti stabiliti dall'art 3 del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis) e i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

2 - Per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A ter del DM 707009/2023. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti. Si elencano, di seguito, gli interventi oggetto di aiuto nell'arco temporale stabilito dal DM n. 707009/2023 e la documentazione che i richiedenti dovranno accludere alla domanda presentata all'AGREA:

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
1 - deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda una dettagliata dichiarazione confermativa del danno totale subito, nella quale deve essere riportato il riferimento del provvedimento sanitario che ha determinato la vendita anticipata degli animali, il periodo di vigenza delle misure restrittive, i riferimenti delle fatture di vendita per ciascuna tipologia di animali riportata nella Tabella A ter del DM n. 707009/2023. Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e ai registri di carico e scarico degli animali.
2 - mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda una dettagliata dichiarazione confermativa del danno totale subito, nella quale deve essere riportato il riferimento del provvedimento sanitario che ha determinato la mancata produzione di suinetti dalle scrofe, il periodo di vigenza delle misure restrittive, per ciascuna tipologia di animali riportata nella Tabella A ter del DM n. 707009/2023. Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e ai registri di carico e scarico degli animali.
3 – prolungamento vuoto sanitario	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda una dettagliata dichiarazione confermativa del danno totale subito, nella quale deve essere riportato il riferimento del provvedimento sanitario che ha determinato il prolungato vuoto sanitario con mancato accasamento degli animali, il periodo di vigenza delle misure restrittive, per ciascuna tipologia di animali riportata nella Tabella A ter del DM n. 707009/2023. Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e ai registri di carico e scarico degli animali. <u>Precisazione riguardo il conteggio dei giorni di fermo obbligatorio:</u>

	<p>Il giorno di inizio del fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e merci.</p> <p>Il giorno di fine del fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente l'ingresso dei capi in allevamento o al termine ultimo di vigenza delle misure restrittive.</p> <p>Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.</p>
<p>4 – costi di produzione per prolungamento allevamento (<i>Blocco movimentazione</i>)</p>	<p>Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda una dettagliata dichiarazione confermativa del danno totale subito, nella quale deve essere riportato il riferimento del provvedimento sanitario che ha determinato il blocco delle movimentazioni degli animali con prolungamento del ciclo di allevamento che ha determinato un maggiore costo di mantenimento degli animali, il periodo di vigenza delle misure restrittive, per ciascuna tipologia di animali riportata nella Tabella A ter del DM n. 707009/2023. Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e ai registri di carico e scarico degli animali.</p>
<p>5 – danni stimati causati dalla riduzione della macellazione</p>	<p>L'impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subito, stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A ter del DM 707009/2023, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare nella dichiarazione devono essere riportati i riferimenti delle fatture da cui si possa rilevare il quantitativo di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute nel periodo precedente "indenne dalla malattia" e i riferimenti delle fatture da cui si rileva il quantitativo di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute nel periodo soggetto a misure restrittive, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 della sopra citata Tabella A ter. Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e ai registri di macellazione.</p>
<p>6 – distruzione e distoglimento della merce per mancato export 7 – danni stimati causati dal mancato export</p>	<p>L'impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subito, stimato forfetariamente come da formula riportata ai punti 6-7 nella Tabella A ter del DM 707009/2023, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa in cui si riportano: il riferimento del Paese che ha elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia, corredata da attestazione rilasciata dall'ASL competente, i riferimenti delle fatture e dei certificati sanitari riferiti nel periodo precedente "indenne dalla malattia" e al corrispondente periodo oggetto di misure restrittive, come da tabella A ter</p>

	I riferimenti dei certificati di distruzione della merce non esportata Tali documenti devono essere resi disponibili in caso di controllo in loco, contestualmente alla contabilità e alla documentazione di accompagnamento la merce oggetto di esportazione
--	--

3 - Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, allo scopo di prevenire doppi indennizzi, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleggi alla domanda una dichiarazione liberatoria emessa dall'altra azienda dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda e che non richiede per lo stesso intervento nessun indennizzo.

Per la quantificazione dei capi ammissibili al premio o per la verifica di ulteriori requisiti di ammissibilità si rimanda a quanto predisposto da AGEA coordinamento.

5. Controlli di ammissibilità

AGREA effettua l'istruttoria al fine di verificare la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle tipologie di imprese previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023, inoltre assoggetta a controllo un campione delle dichiarazioni confermate allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. Le verifiche saranno eventualmente effettuate anche da parte dell'Organismo pagatore territorialmente competente rispetto alla sede dell'impianto/allevamento.

Nell'ambito dell'istruttoria è verificato per ogni intervento richiesto in domanda, l'attività svolta dal richiedente rientri nella "produzione agricola primaria": *"È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita"*.

Per le aziende che non operano in "produzione agricola primaria" il controllo riguarda quanto dichiarato in domanda dal richiedente per ogni intervento ed è necessario per individuare l'importo del sostegno che dovrà essere concesso ai sensi del regime degli aiuti de minimis previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (limite massimo concedibile: euro 200.000 per triennio). Sarà cura di questo Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato per gli interventi finanziati in regime de minimis.

Le dichiarazioni confermate allegate alle domande di aiuto, estratte a costituire il campione oggetto di verifica, non saranno inferiori al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi previsti dal citato DM.

L'istruttoria dovrà essere effettuata sulle domande presentate allo scopo di verificare:

- 1) l'ammissibilità del richiedente che presenta domanda di aiuto;
- 2) la correttezza delle quantità richieste in domanda riferite al periodo ed eventualmente alle zone interessate dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dei focolai.

Ai fini della localizzazione dell'impresa nelle zone regolamentate e del periodo di fermo si terrà conto dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle regioni competenti. I riferimenti dei provvedimenti che hanno comportato il fermo dell'allevamento per cui è richiesto l'aiuto sono indicati a cura del richiedente nella dichiarazione confermativa.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, in caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o quantità dichiarati in domanda, sarà comunicata la motivazione che ha portato alla riduzione e le quantità ammesse all'aiuto. Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, può procedere, in qualsiasi momento anche dopo il pagamento della domanda, a controlli integrativi e verificare i documenti contabili, i registri di carico e scarico ufficiali e ogni altro elemento utile ad accertare la veridicità di quanto richiesto o ammesso al pagamento.

6. Verifiche su eventuali doppi indennizzi

L'articolo 3, paragrafo 4, del DM n. 534026/2023, dispone che dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

In adempimento a quanto sopra indicato, questo Organismo pagatore dovrà inviare all'Organismo di coordinamento i dati delle domande per l'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

- a) Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui DM n. 707009/2023;
- b) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede il contributo previsto dal DM n. 707009/2023.

7. Pagamento anticipato

Come stabilisce l'articolo 6, del DM n. 534026/2023 il pagamento del sostegno richiesto in domanda potrà essere effettuato anche prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM citato, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno richiesto.

Il richiedente che intenda ricevere il pagamento anticipato può fare richiesta ad AGREA di ricevere l'apposito modello di garanzia fideiussoria, utilizzando uno dei seguenti recapiti:

agreacauzioni@regione.emilia-romagna.it
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

L'ufficio competente di AGREA procede alle verifiche di congruenza e validità della fideiussione.

Una volta acquisita la conferma di validità della garanzia fideiussoria e dell'esito positivo dei controlli amministrativi previsti, si potrà procedere con la liquidazione del pagamento anticipato.

Qualora, alla conclusione dell'istruttoria delle domande sia determinato per le domande oggetto di pagamento anticipato un importo liquidabile inferiore a quello richiesto e liquidato in forma anticipata, si avvierà la procedura per il recupero dell'importo liquidato in eccesso al richiedente.

AGREA procederà allo svincolo della fideiussione prestata a seguito dell'esito positivo dei controlli istruttori ovvero ad avvenuto rimborso integrale della somma risultata indebitamente percepita.

8. Riduzioni e sanzioni

Nel caso in cui dai controlli amministrativi o in loco emergano delle differenze con il richiesto, si procederà secondo le seguenti modalità:

- se l'accertato è superiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari al dichiarato;
- se l'accertato è inferiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari all'accertato;

Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, AGREA pronuncerà la decadenza dell'aiuto.

In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni amministrative e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni.

9. Liquidazione degli aiuti

AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal DM n. 534026/2023 e del D.M 707009/2023 sulla base dei degli importi ammessi a pagamenti dagli organismi pagatori e, in caso di superamento di tali limiti stabiliti, determina la riduzione da applicare per tipologia di intervento.

Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione degli aiuti richiesti nelle domande ammissibili.

10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia

Per quanto concerne la verifica antimafia, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia per le domande di pagamento di importo superiore a € 150.000 euro. Ciò in analogia a quanto previsto per misure analoghe concernenti esclusivamente filiere animali, poiché l'aiuto eccezionale in questione non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non inerisce né è calcolato in base a terreni agricoli.

Pertanto, i soggetti che ricadono nelle condizioni sopra descritta, devono inserire nel fascicolo aziendale, tramite il CAA delegato alla detenzione del fascicolo in anagrafe delle aziende agricole regionale, le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, e successivi provvedimenti collegati).